

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIALE ELETTORALE PER IL SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI Comune di OSIMO

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 20, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 2002, n. 62, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 (Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 in data 8 febbraio 2005, con il quale sono stati convocati, per i giorni di domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile 2005, i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Marche;

RENDE NOTO

che, per il giorno **11 marzo 2005, alle ore 9,00**, è convocato nella sede del Comune l'ufficiale elettorale (1) in pubblica adunanza, per procedere al sorteggio dei nomi degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per la votazione di domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile 2005.

Osimo, 9 marzo 2005

IL SINDACO
Avv. DINO LATINI

(1) a norma dell'art. 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorale attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come introdotto dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ufficiale elettorale è:

- nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sindaco quale Ufficiale del Governo (che può delegare o revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del Comune);
- nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale.